

# Foglio Informativo

## relativo al contratto di Zurich Bank Pegno

### Informazioni sulla Banca

Zurich Italy Bank S.p.A. (di seguito **“Zurich Bank”** o **“Banca”**) - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano; capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all'Albo delle Banche numero 8098.

#### SPAZIO DEDICATO ALL' OFFERTA FUORI SEDE

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Matricola: \_\_\_\_\_ N° di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Che cos'è il pegno

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca (il creditore) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

In particolare il pegno può avere ad oggetto:

- titoli o strumenti finanziari (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore);
- denaro;
- il valore degli strumenti finanziari dematerializzati presenti in un determinato deposito titoli e/o deposito di gestione di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario o nell'ambito di un servizio di gestione; il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito;
- crediti che possono derivare anche da polizze assicurative e quote di fondi comuni di investimento quando le quote del fondo sono depositate presso la banca depositaria in un certificato cumulativo.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni, e D.Lgs. n. 58/1998).

La Banca mette a disposizione del Cliente due tipologie di “Pegno”:

1. pegno diretto
2. pegno rotativo

### Principali rischi

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può escutere la garanzia e, quindi, per esempio, far vendere, con il preavviso pattuito, il bene oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito, o riscuotere il credito ex art. 2803 c.c., ritenendo il denaro ricevuto nella misura sufficiente a soddisfare il proprio credito nei confronti del Costituente, restituendo il residuo al Costituente

## Principali condizioni economiche

Importo massimo garantito	[·]
Commissioni per acquisizione garanzia	nessuna
Spese postali per invio documenti cartacei (es. comunicazioni periodiche, comunicazioni varie relative al rapporto)	0,00 euro
Spese per gestione comunicazioni agli emittenti, banca depositaria e banca corrispondente in caso di sostituzione delle azioni/quote di OICR	0,00 euro
Imposta di bollo	esente
Frequenza delle comunicazioni periodiche	annuale

## Recesso in caso di pegno

Il pegno permane nella sua integrità e rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/ costituente..

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia resta in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della Banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoranzia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 20 giorni..

## Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami di Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, o in via informatica all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@info.zurichbank.it](mailto:ufficio.reclami@info.zurichbank.it) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficio.reclami@pec.zurichbank.it](mailto:ufficio.reclami@pec.zurichbank.it).

L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria laddove la conciliazione di cui al comma precedente non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

## Legenda

<b>Costituente</b>	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Gestione accentrata</b>	Persona fisica o giuridica che sottoscrive l'atto di pegno a favore della Banca a garanzia del finanziamento rilasciato dalla Banca a favore del Cliente.
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.